

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico
SEDE

**Organismo pagatore della Regione Veneto -
AVEPA**

Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

**Organismo pagatore della Regione Emilia-
Romagna AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

**Organismo pagatore della Regione Lombardia
- OPLO**

P.zza Città di Lombardia,1
20124 MILANO

**Organismo pagatore della Regione Toscana
ARTEA**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23
10123 Torino

**Organismo Pagatore della P.A. di Bolzano
OPPAB**

Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano

**Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG**

via G.B. Trener, 3
38100 Trento

**Organismo pagatore della Regione Calabria
ARCEA**

Cittadella regionale, 1° piano
Loc. Germaneto
81100 CATANZARO

Organismo pagatore della Regione Sardegna

ARGEA

Via Caprera, 8
09123 Cagliari

Coordinamento CAA

Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

CAA Confagricoltura

C.sa Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

CAA CIA

L.go Tevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

CAA Caf Agri

Via Nizza, 154
00198 ROMA

CAA degli Agricoltori

Via Piave 66
00187 Roma

All' Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

e P.C.

**MASAF - Dipartimento dell'Ispektorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

**MASAF - Dipartimento delle Politiche Europee
e internazionali e dello sviluppo rurale**

Via XX Settembre, 20
00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Veneto**

*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport*

Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

e-mail:
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Regioni e PP.AA.

Loro sedi

SIN SpA

Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Agriconsulting S.p.A

Mandataria RTI Lotto 2 Gara SIAN
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Leonardo SpA

Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

EY Advisory SpA

Mandataria RTI Lotto 4 Gara SIAN
Via Aurora 43
00187 ROMA

**OGGETTO: SETTORE VITIVINICOLO - Decreto Ministeriale n. 640042 del 14/12/2022
relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Co e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del
sostegno previsto per gli investimenti.**

Riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
- **Regolamento UE n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento delegato UE n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione UE 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento UE 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149** della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150** della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento Delegato (Ue) 2018/273** della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento

- (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274** della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione
 - **Legge 12 dicembre 2016, n 238**, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
 - **Piano strategico nazionale 2023/2027** presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
 - **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911**, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e s.m.i. abrogato dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022,;
 - **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 640042 del 14 dicembre 2022**, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento previsto per gli Investimenti.

1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

OP: Organismi pagatori competenti;

PSN: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e ss. mm. e ii.;

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n.1150/2016 e ss. mm. e ii.;

Dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

Demarcazione: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione Europea.

2. Premessa

A decorrere dalla campagna vitivinicola **2023/2024**, in applicazione dell'articolo 58), paragrafo 1, primo comma lettera b del regolamento 2021/2115, ed articolo 50) del regolamento UE 1308/2013, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale ed i trattamenti sostenibili.

Inoltre, non è concesso per tale intervento un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

La presente Circolare di Coordinamento abroga e sostituisce la preesistente Circolare n. **47789 del 29 maggio 2019**.

3. Divieto del Doppio finanziamento

L'allegato I del **DM n. 640042 del 14 dicembre 2022**, riporta specifici criteri di demarcazione ed il relativo sistema di controllo finalizzati ad assicurare il divieto del doppio finanziamento definito dall'art. 43 del regolamento delegato e dall'articolo 27 del regolamento di esecuzione. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021. L'allegato I può essere modificato, previa richiesta della Regione competente, con decreto direttoriale. Qualora la demarcazione venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell'allegato II del DM n. 640042 del 14 dicembre 2022 con l'indicazione della Regione di riferimento. Tale elenco può essere modificato, previa richiesta della Regione competente, con decreto direttoriale.

4. Operazioni ammesse

Le azioni ammissibili sono riportate all'art. 33 del regolamento (UE) 2016/1149.

5. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 3 del **DM n. 640042 del 14 dicembre 2022**, sono beneficiari del sostegno, previsto per gli Investimenti, le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano, altresì, del sostegno le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Per quanto disposto all'articolo 48 del regolamento delegato Ue 2018/273, le imprese richiedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato Ue n. 2018/273 ed il regolamento di esecuzione Ue n. 2018/274.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, ovvero deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

Non è concesso per tale intervento un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Non sono inoltre ammessi a finanziamento i soggetti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che presentino progetti di investimento di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Inoltre, non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento 1308/2013.

6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

7. Condizioni di ammissibilità definite dalle Regioni

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del **DM n. 640042 del 14 dicembre 2022**, le Regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto;
- escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'Allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell'investimento;
- ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto previsto all'articolo 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle linee guida;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;
- individuare ulteriori criteri di priorità in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico (articolo 36 del regolamento delegato). Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonché alla dimensione sociale. Le Regioni stabiliscono la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalità di applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.

Nell'allegato III al suddetto DM sono elencati gli ulteriori criteri di priorità che possono essere adottati. Tale Allegato può essere modificato, su richiesta della Regione, con decreto direttoriale.

Le suddette determinazioni regionali sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse devono essere trasmesse tempestivamente dalle Regioni al Ministero e ad Agea.

8. Domande di aiuto

Con il **DM n. 640042 del 14 dicembre 2022** è stato disposto che il termine per la presentazione agli OP delle domande di aiuto è fissato al **30 marzo** di ciascun anno e, per la sola campagna **2023/2024**, entro il **31 luglio 2023**. Gli OP non hanno facoltà di anticipare tale data ma devono garantire l'apertura dei propri sistemi informativi con almeno due mesi di anticipo (60 giorni) per consentire la presentazione delle domande nel rispetto del termine suddetto.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto è fissato al **30 giugno** di ogni anno, e, per la prima volta, cioè per la sola campagna **2023/2024**, al **30 novembre 2023**.

Le domande, per beneficiare del sostegno, sono presentate all'Organismo pagatore competente.

In conformità all'articolo 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Gli Organismi pagatori nelle loro istruzioni operative, di concerto con le Regioni interessate, dovranno individuare le modalità per garantire il rispetto dei punti c), d), e) e f).

Qualora l'impresa beneficiaria intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza

energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui al precedente punto 6., ultimo trattino, della presente circolare, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

9. Procedura di selezione

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità sopra indicati, le Regioni che applicano criteri di priorità attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, come detto, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Inoltre, entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni hanno l'obbligo di comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle Regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.

I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento ed in coerenza con quelli riportati nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021.

Tali criteri sono facoltativi, oggettivi e non discriminatori, sono basati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS e si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio previsto all'articolo 36 del regolamento delegato (effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale, processi sostenibili da un punto di vista ambientale).

L'articolazione e la ponderazione dei criteri di priorità è attribuita dalle Regioni sulla base delle proprie esigenze territoriali preoccupandosi a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.

10. Definizione del sostegno

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

Il limite massimo di cui al precedente comma è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate

come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

Il sostegno è versato **solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco** di tutte le azioni ammesse all'aiuto e per le quali è stata presentata la rispettiva domanda di pagamento saldo. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni ammesse all'aiuto e rendicontate nella domanda di pagamento saldo.

Se il progetto non è stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ma l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di pagamento saldo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- a) l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi dell'articolo 48 del regolamento delegato;
- b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;

c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

11. Modifiche al progetto

Le modifiche al progetto di cui al paragrafo 1), articolo 53) del regolamento delegato UE n. 2016/1149 devono essere notificate dal richiedente alle Regioni fino ad un massimo di 30 giorni prima della scadenza del progetto (presentazione domanda di pagamento del saldo).

Le modifiche sono ammesse solo se autorizzate preventivamente dalla Regione/PA. La modifica apportata ad un progetto, non comunicata preventivamente alla Regione/PA, oppure non autorizzata dalla stessa, renderà la variazione apportata non ammissibile al sostegno ed il progetto risulterà realizzato parzialmente ed assoggettato alla sanzione di cui al paragrafo precedente.

Qualora la variante non ammessa al sostegno determini un progetto realizzato parzialmente e non funzionale, ossia gli obiettivi generali non risulteranno raggiunti, l'intero progetto non verrà ammesso.

Le modifiche delle operazioni che incidono su elementi del progetto che hanno determinato delle priorità sull'ammissibilità del progetto devono essere valutate attentamente, e se tali modifiche incidono sulla finanziabilità della domanda non possono essere autorizzate.

Non sono ammesse le modifiche che determinano una variazione degli obiettivi per i quali il progetto è stato proposto ed ammesso all'aiuto.

Le Regioni dovranno comunicare l'ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica al progetto. In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Ai sensi del paragrafo 2) del citato articolo 53 del regolamento delegato possono essere consentite modifiche di minore entità entro i limiti dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile che possano essere attuate senza autorizzazione preventiva, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali. I trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata sono ammessi fino a un massimo del 10 % degli importi inizialmente approvati per ogni azione, purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione.

Le Regioni potranno decidere se prevedere le modifiche ad un progetto e quali tipologie ammettere.

12. Termini realizzazioni investimenti e presentazione domande di pagamento saldo

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento saldo è disposto alla data del **31 maggio dell'anno successivo all'anno di**

presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata annuale, ed alla data del **31 maggio del secondo anno successivo** a quello di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale; per sola campagna 2023/2024, alla data del 30 giugno 2024, per progetti di durata annuale, ed alla data del 30 giugno 2025 per i progetti di durata biennale.

13. Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto viene erogato solo dopo aver eseguito il controllo in loco di tutte le operazioni ammesse all'aiuto e la verifica dell'effettiva realizzazione dell'investimento nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Nell'ambito degli investimenti biennali i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo unionale ammesso all'aiuto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite dell'80%.

Per l'ottenimento dell'anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, corredata della predetta garanzia fidejussoria.

14. Spese ammissibili

Le spese eleggibili, come già enunciato in precedenza, sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data della domanda di pagamento del saldo.

Parimenti, le fatture e relativi bonifici, correlate alle spese sostenute, dovranno risultare emesse in data successiva alla presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio delle domande di pagamento del saldo.

15. Controlli

In sede di istruttoria della domanda di aiuto, gli Organismi pagatori in indirizzo verificano:

- l'ammissibilità della domanda secondo le specifiche definite dalla Regione interessata;
- che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274.

Le domande di aiuto ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione.

Le operazioni relative all'investimento ammesso all'aiuto devono risultare realizzate in data successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto e dovranno essere concluse e completate non oltre il termine per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

Eventuali spese per caparre e acconti sostenuti prima della presentazione della domanda di aiuto non sono ammissibili a finanziamento ma non rendono l'intervento non ammissibile. Tale spesa non è ammessa ma il progetto non viene inficiato

Non sono ammesse proroghe, rispetto ai termini sopra disposti, per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto, eccetto per causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116

Codesti Organismi pagatori procedono all'effettuazione di un controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento di saldo, al fine di verificare che esse siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto.

Gli investimenti materiali e/o immateriali devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento (Art.50 –paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013).

16. Utilizzazione del plafond annuale previsto nell'ambito del PNS

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all'anno in cui è avvenuta l'erogazione.

Se per un investimento biennale è stato chiesto un anticipo su garanzia, come specificato al paragrafo 9, l'importo dell'anticipo è imputato all'anno in cui è stato erogato. Se non è stato erogato alcun anticipo, l'intero importo dell'aiuto è imputato all'anno in cui è avvenuta l'erogazione (cioè al secondo anno dell'investimento).

17. Recupero e Penalità

Qualora l'anticipo erogato dall'OP non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.

Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dall'intervento disciplinato dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti nelle disposizioni regionali o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato maggiorato del 10%.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale oppure in presenza di economie di spesa, o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei 30 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

18. Comunicazione delle informazioni

Gli Organismi Pagatori devono comunicare ad Agea Coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione UE il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **15 marzo** di ciascun anno; inoltre entro il **20 febbraio** gli stessi Organismi Pagatori devono comunicare il numero delle imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento, il numero dei progetti annuali e di quelli biennali, nonché il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo di Coordinamento
(D.ssa Silvia Lorenzini)

*(Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)*